

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L. N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122 DELL'1/08/2012

Decreto n. 2208 del 9 Dicembre 2020

Terza finestra del bando per il ripopolamento e la rivitalizzazione dei centri storici più colpiti dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012 di cui alla propria Ordinanza n. 2 del 19 febbraio 2019 (bando ordinario), così come modificato e integrato dalle Ordinanze n. 3 del 27 febbraio 2019, n. 25 del 1° agosto 2019, n. 26 del 9 settembre 2019 e n. 12 del 18 maggio 2020. Domanda Prot. n. **CR/2020/11858** del 04/06/2020 presentata dalla società **AVIATOR S.A.S. DI VERONESI FRANCESCA E C.. Decadenza** istanza.

Visto l'articolo 1, comma 2, del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012" in G.U. n. 131 del 7 giugno 2012, convertito in legge con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n. 122 recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012" (in seguito D. L. n. 74/2012 e ss.mm.ii.), che dispone che il Presidente della Giunta Emilia-Romagna assuma le funzioni di Commissario Delegato per l'attuazione degli interventi previsti dallo stesso Decreto;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio 2012, con i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo i giorni 20 e 29 maggio 2012, ed è stata disposta la delega al Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;

Visto il Decreto-Legge n. 148 del 16 ottobre 2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 172 del 4 dicembre 2017, con il quale è stato prorogato al 31 dicembre 2020 lo stato di

emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 ed in particolare l'art. 2 bis, comma 43 che dispone che: "A far data dal 2 gennaio 2019, il perimetro dei comuni dell'Emilia- Romagna colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 ed interessati dalla proroga dello stato di emergenza e della relativa normativa emergenziale, precedentemente individuato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1 giugno 2012, richiamato dall'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e integrato dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è così ridotto: Bastiglia, Bomporto, Bondeno, Camposanto, Carpi, Cavezzo, Cento, Concordia sulla Secchia, Crevalcore, Fabbrico, Ferrara, Finale Emilia, Galliera, Guastalla, Luzzara, Medolla, Mirandola, Novi di Modena, Pieve di Cento, Poggio Renatico, Ravarino, Reggiolo, Rolo, San Felice sul Panaro, San Giovanni in Persiceto, San Possidonio, San Prospero, Soliera, Terre del Reno, Vigarano Mainarda. I Presidenti delle regioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, in qualità di Commissari delegati, possono procedere con propria ordinanza, valutato l'effettivo avanzamento dell'opera di ricostruzione, a ridurre il perimetro dei comuni interessati dalla proroga dello stato di emergenza e della relativa normativa emergenziale";

Richiamata la propria Ordinanza n. 34 del 28 Dicembre 2017 recante "Individuazione di un nuovo perimetro dei territori dei Comuni delle Province di Bologna, Modena, Ferrara e Reggio Emilia interessati dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012 ai sensi del comma 43, dell'art. 2 bis, del Decreto Legge 16 ottobre 2017, n. 148", con la quale è stato disposto, tra l'altro, di dare atto che i propri provvedimenti terranno conto, ai fini della loro efficacia, della revisione del perimetro del cratere;

Visto il comma 4 del citato art. 1 del D.L. n. 74/2012 e ss.mm.ii., ai sensi del quale agli interventi di cui al medesimo decreto provvedono i Presidenti delle Regioni operando con i poteri di cui all'articolo 5, comma 2, della L. n. 225/92;

Vista la Legge 27 dicembre 2013 n. 147 "Legge di stabilità", che ha introdotto i commi 1-bis, 1-ter e 1-quater all'art.11 del D.L. n. 74/2012 e ss.mm.;

Visto il Regolamento (UE) N 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;

Richiamate le proprie ordinanze n. 2 del 19 febbraio 2019 e n. 3 del 27 febbraio 2019, modificate con le ordinanze n. 25 del 1° agosto 2019, n. 26 del 9 settembre 2019 e n. 12 del 18 maggio 2020, e con le quali è stato approvato, ai sensi del sopra citato comma 1-quater

dell'articolo 11 del D.L. n. 74/2012, un bando finalizzato a favorire, tramite la concessione di contributi a fondo perduto, il ripopolamento e la rivitalizzazione dei centri storici nei comuni più colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;

Vista la Determinazione del direttore Generale all'Economia della conoscenza, del lavoro e dell'impresa n. 6318 del 08/04/2019, avente ad oggetto "Individuazione dei collaboratori per l'attività di istruttoria e costituzione del nucleo di valutazione per la valutazione delle domande presentate ai sensi del bando approvato con ordinanza del commissario delegato per la ricostruzione n.2/2019 così come modificato con l'ordinanza n.3/2019";

Visto il Bando straordinario per il ripopolamento e la rivitalizzazione dei centri storici nei comuni più colpiti dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012 approvato con l'Ordinanza n. 28 del 31 ottobre 2019 e che presenta le stesse finalità, gli stessi interventi e spese ammissibili del bando approvato con l'Ordinanza n. 2/2019, così come integrato dalle successive ordinanze nn. 3/2019, 25/2019, 26/2019, 12/2020;

Preso atto:

– che il nucleo di valutazione sopra citato ha preso in esame la Domanda di contributo Prot. n. **CR/2020/11858** del 04/06/2020 presentata dalla società **AVIATOR S.A.S. DI VERONESI FRANCESCA E C.**, con sede legale nel Comune di San Giovanni in Persiceto (BO), in Via Don Minzoni n. 30, Codice fiscale 03565970377, Partita IVA 00637611203, tramite l'applicativo SFINGE 2020;

– che la suddetta domanda:

- è stata oggetto di una istruttoria di ammissibilità formale, da parte della struttura del Servizio Qualificazione delle imprese, che ha avuto esito positivo;
- è risultata ammissibile anche sotto il profilo del merito, come risulta dal verbale acquisiti agli atti del Servizio Qualificazione delle Imprese;

Visti:

– il D.M. 24 ottobre 2007, recante "Documento unico di regolarità contributiva";

– il D.L. 21 giugno 2013, n. 69, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia", convertito con modificazioni in Legge 9 agosto 2013, n. 98, ed in particolare l'art. 31 "Semplificazioni in materia di DURC";

Dato atto:

– che sono state effettuate le verifiche riguardanti la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei confronti di INPS e INAIL e che da tali verifiche sono emerse situazioni irregolari nei confronti dei soggetti stessi;

- che in data 28/10/2020 è stato comunicato all'intestatario (Prot. CR/2020/20210), tramite il sistema SFINGE2020, che se entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione la situazione contributiva non sarebbe stata regolarizzata, la domanda si sarebbe intesa decaduta;
- che in data 13/11/2020 la società ha caricato risposta sul sistema SFINGE2020 descrivendo i motivi della mancata regolarizzazione;
- che ad oggi la regolarizzazione del DURC non è avvenuta, e che non vi è la possibilità di prorogare ulteriormente il termine di sospensione del progetto;

Ritenuto di procedere alla dichiarazione di decadenza dell'istanza in quanto la regolarità contributiva costituisce una condizione necessaria per la concessione dei contributi come previsto ai sensi dell'articolo 31 comma 1 del Bando approvato con l'Ordinanza n.2/2019 e ss.mm.ii..

DECRETA

1. di dichiarare, per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamate, decaduta l'istanza Prot. n. **CR/2020/11858** del 04/06/2020 presentata dalla società **AVIATOR S.A.S. DI VERONESI FRANCESCA E C.**, con sede legale nel Comune di San Giovanni in Persiceto (BO), in Via Don Minzoni n. 30, Codice fiscale 03565970377, Partita IVA 00637611203;

2. di notificare il presente provvedimento attraverso l'applicativo SFINGE2020 ad AVIATOR S.A.S. DI VERONESI FRANCESCA E C., avvertendo che avverso lo stesso è esperibile ricorso avanti al T.A.R. Emilia-Romagna nel termine di 60 giorni dalla notifica, o il ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni

3. di pubblicare per estratto il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna (Burert).

Bologna,

Stefano Bonaccini
Originale firmato digitalmente